

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Presidente

Richiamo l'attenzione dei magistrati sulle disposizioni dell'art 221 della legge 180/2020 (Decreto rilancio).

Si tratta di norme che confermano come la situazione di emergenza sanitaria sia tutt'altro che conclusa e che consentono in vari casi e fino al 31 ottobre del 2020 la partecipazione alle udienze (civili e penali) da remoto, nei casi previsti.

Il tenore delle disposizioni è chiaro e non è mia intenzione fornirne letture che potranno essere discusse nelle apposite riunioni di sezione al rientro dalle ferie.

Nonostante le pur legittime sollecitazioni che provengono da più parti e in modo particolare dal COA e dalle Camere penali per una ripresa piena dell'attività giudiziaria, con una maggiore apertura delle cancellerie e degli uffici, ritengo che tale ripresa debba accompagnarsi al mantenimento e al rispetto di tutte le misure di sicurezza che sono state adottate nei mesi scorsi.

L'intervento del legislatore ha infatti come fondamentale scopo quello di ricordare che le esigenze sanitarie, derivanti dalla diffusione del Covid-19 permangono quanto meno fino al 31 ottobre 2020.

Da qui le norme che obbligano a depositare telematicamente tutti gli atti e i documenti processuali anche nei casi in cui tale deposito sarebbe ordinariamente facoltativo e l'obbligo di pagamento telematico del contributo unificato e delle altre anticipazioni.

Cercheremo di trovare soluzioni di compromesso con i nostri interlocutori.

Allo stato l'esortazione e l'invito sono ad applicare nel modo più ampio e rigoroso possibile tutti i protocolli e le linee guida definite nei mesi scorsi per la tenuta delle udienze civili; in particolare (comma 4) nelle forme c.d. cartolari, tenendo conto dell'ampio termine previsto per comunicare gli avvisi e della sospensione di tale termine nel periodo feriale.

Esplicito con pari intensità il massimo *favor* per la partecipazione della parte e del suo difensore all'udienza civile da remoto. Il che significa massima sollecitudine e tempestività per gli avvisi e opera di persuasione delle parti e dei loro difensori, specie se provenienti da altra sede.

E' mia opinione, inoltre, mi auguro condivisa, che le disposizioni dell'art 221, applicate allo stato fino al 31 ottobre, consentano di fissare udienze secondo le modalità speciali anche in date successive al 31 ottobre, purchè il decreto del giudice sia anteriore.

E' importante che nelle prime udienze di settembre sia sollecitato il consenso preventivo delle parti, ai sensi del comma settimo, per la tenuta dell'udienza a distanza.

Richiamo inoltre la disposizione del comma ottavo per prevenire

l'udienza in cui il CTU dovrebbe prestare giuramento.

Lo stesso dicasi per la partecipazione dei detenuti all'udienza penale a distanza, anche se qui la condizione del consenso obbligatorio delle parti, fuori dai casi previsti dagli art 146 bis e 147 bis delle norme di attuazione, rende meno probabile la realizzazione delle condizioni di legge.

Nondimeno ricordo che nei giorni scorsi vi è stato un pronunciamento controcorrente degli avvocati milanesi in favore del processo penale telematico

a distanza.

Inoltro la presente per la comunicazione ai Magistrati, al personale amministrativo e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Bologna 28 luglio 2020

Il Presidente del tribunale Francesco Caruso